REGOLAMENTO DELLA PUBBLICA ASSISTENZA DI SIENA O.D.V.

ART. 1

Il presente regolamento è redatto in attuazione delle norme dello Statuto della "Pubblica Assistenza di Siena O.D.V.", di cui costituisce parte integrante.

DEL LABARO

ART. 2

Il Labaro associativo, in dettaglio descritto nello Statuto, partecipa a manifestazioni pubbliche, a cerimonie celebrative alle quali il Consiglio Direttivo riterrà opportuno dare adesione.

Nel caso di lutto cittadino o della Pubblica Assistenza O.D.V., il Labaro potrà essere esposto presso la sede, così come durante le feste sociali.

DEGLI SCOPI SOCIALI

ART. 3

La Pubblica Assistenza O.D.V., allo scopo di dare corso ai propri fini statutari, organizza la propria attività sulla base di piani di lavoro predisposti dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, avvalendosi, eventualmente, anche della collaborazione nelle rispettive materie di competenza di organismi che operano nel settore. La Pubblica Assistenza O.D.V. sviluppa, altresì, le proprie relazioni con il mondo del volontariato favorendo e partecipando a progetti e programmi a rete.

DEI SOCI

ART. 4

Gli aderenti alla Pubblica Assistenza, pur avendo come fine la realizzazione della democrazia interna e dell'eguaglianza dei diritti, si dividono in due categorie:

- SOCI ORDINARI;
- SOCI VOLONTARI.

SOCI ORDINARI

Rientrano in questa categoria tutti i cittadini che intendono sostenere l'attività della Pubblica Assistenza O.D.V. mediante il versamento di una quota associativa annuale, deliberata all'inizio di ogni anno solare dal Consiglio Direttivo. La quota non è frazionabile. I Soci beneficiano di particolari agevolazioni deliberate dal Consiglio Direttivo, hanno diritto di partecipazione e di voto alle Assemblee.

SOCI VOLONTARI

Sono coloro che, oltre a quanto esposto nel precedente capoverso per i soci ordinari, intendono svolgere attività di volontariato.

La loro attività è disciplinata dai successivi articoli 10, 11, 12, 13 e 14.

ART. 5

I moduli per le domande di ammissione a Socio sono rilasciati dalla Pubblica Assistenza O.D.V. o sono stampabili nel suo sito.

Le domande devono essere indirizzate al Presidente dell'Associazione e contenere le generalità richieste e l'obbligo di rispettare le norme statutarie e regolamentari e le liberatorie previste dalla legge sulla privacy.

Per i soci minorenni occorre il consenso di chi esercita la potestà genitoriale .

L'accertamento dei requisiti richiesti è demandato al Consiglio Direttivo il quale decide in via definitiva sull'Ammissione.

Avverso il provvedimento di reiezione è ammesso il ricorso all'Assemblea entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso.

ART. 6

Al termine di ogni esercizio di bilancio, viene compilato un elenco dei Soci non in regola con il pagamento delle quote sociali, ai quali può essere inviata lettera di sollecito. Qualora il Socio non provveda al pagamento della quota associativa per due anni

consecutivi, perde la qualifica di Socio e viene radiato dall'Albo Sociale.

ART. 7

Il Socio cancellato dall'Albo per morosità, può presentare domanda di riammissione con le procedure previste dall'articolo 5, allegando alla domanda una lettera indirizzata al Consiglio Direttivo contenente i motivi della morosità.

Le dimissioni del Socio dovranno essere presentate in forma scritta.

ART. 8

I Soci hanno diritto di presentare al Consiglio Direttivo proposte inerenti miglioramenti nei servizi per la funzionalità della Pubblica Assistenza O.D.V.

Tali proposte dovranno essere sottoscritte e consegnate alla Segreteria della Pubblica Assistenza O.D.V.

Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di rispondere ai proponenti entro 60= (sessanta) giorni dalla presentazione delle medesime.

ART. 9

Ogni anno, in occasione della Festa Sociale, il Consiglio Direttivo, potrà redigere una graduatoria di Soci Volontari che si siano distinti per quantità e qualità dei servizi prestati nei vari settori nei quali la Pubblica Assistenza O.D.V. esplica la propria attività. Agli stessi potranno essere consegnati riconoscimenti che saranno di volta in volta deliberati dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo della Pubblica Assistenza O.D.V. deciderà, in occasione dell'annuale Festa Sociale, i riconoscimenti ai Soci e/o ai cittadini che si siano particolarmente distinti nei confronti dell'Associazione stessa.

DEI VOLONTARI

ART. 10

I Soci che desiderano svolgere attività di volontariato verranno iscritti nel "Registro dei Volontari", custodito presso la Segreteria e saranno dotati di un tesserino di riconoscimento recante le generalità, una foto e l'indicazione del settore nel quale svolgeranno il loro ruolo.

L'attività dei Volontari è prestata senza fini di lucro ed esclusivamente per fini solidaristici.

ART. 11

Per essere ammessi al ruolo di Soci Volontari, gli aspiranti dovranno avere compiuto la maggiore età.

In deroga, potranno essere ammessi coloro che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, purché la domanda sia accompagnata da specifica dichiarazione di un genitore o di chi ne fa le veci, nella quale il medesimo esonera la Pubblica Assistenza O.D.V. da ogni responsabilità connessa allo svolgimento dell'attività di volontariato del minore. La firma in calce dovrà essere apposta davanti ad un dipendente della Pubblica Assistenza O.D.V., appositamente autorizzato. I Volontari minorenni non possono prestare la loro opera sulle ambulanze SPAMU nei servizi di Emergenza.

ART.12

Il Volontario ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento della attività di Volontariato secondo i criteri preventivamente stabiliti con formale provvedimento degli organi direttivi della Pubblica Assistenza O.D.V. nel rispetto delle norme vigenti, la quale ha l'obbligo di stipulare polizze assicurative atte a tutelare il Volontario da ogni rischio cui può essere soggetto nell'espletamento del proprio servizio, sia personalmente che contro terzi.

Inoltre, la Pubblica Assistenza O.D.V. deve fornire ai Volontari che si impegnano in turni particolari di copertura dei servizi istituzionali il pasto e l'alloggio a titolo gratuito.

ART. 13

I Volontari possono essere riuniti in un organismo denominato "GRUPPO VOLONTARI" e gli stessi potranno essere diretti da un Comitato di Coordinamento da loro stessi eletto in conformità del proprio regolamento che disciplina l'attività del Gruppo. Il Comitato ha compiti di sorveglianza sull'attività dei Volontari, di promozione e sviluppo dei rapporti fra loro, di proposizione, nei confronti del Consiglio Direttivo della Pubblica Assistenza O.D.V., di piani di sviluppo del movimento volontaristico.

Il Comitato di Coordinamento ove eletto provvede anche all'organizzazione di particolari settori di attività, quando se ne presenti la necessità. In special modo, per quanto concerne il Gruppo di Protezione Civile e/o altri gruppi, nomina i relativi coordinatori e responsabili di settore, le cui decisioni saranno sempre subordinate all'approvazione del Comitato stesso.

Il Comitato di Coordinamento ove eletto è il solo referente per quanto attiene ai rapporti degli organi istituzionali della Pubblica Assistenza O.D.V. con il corpo Volontario.

L'attività del "Gruppo Volontari" è finanziata con apposito stanziamento di bilancio, del cui utilizzo il Comitato di Coordinamento se esistente dovrà presentare il relativo rendiconto entro il 31 dicembre di ciascun esercizio.

Il Comitato di Coordinamento se esistente può comminare, nei confronti dei Volontari, ammonizioni verbali o scritte a seguito di comportamenti non conformi ai regolamenti associativi; inoltre ha compiti di proporre al Consiglio Direttivo sanzioni più gravi (sospensione a tempo determinato o indeterminato o esclusione).

ART. 14

Al fine di erogare servizi sempre più efficienti e qualificati, il Consiglio Direttivo, d'intesa

con il Comitato di Coordinamento dei Volontari, ove eletto, redige annualmente programmi di formazione e progetti articolati. Tale formazione potrà coprire tutti i settori nei quali è impegnata la Pubblica Assistenza O.D.V. e costituisce il mezzo attraverso il quale far crescere la professionalità degli operatori e la cultura della solidarietà. A tal scopo l'Associazione potrà mettere in atto corsi aperti anche alla cittadinanza, con diversi livelli di preparazione ed ogni altra iniziativa idonea allo scopo.

Per far ciò, si potrà avvalere di Formatori Professionali e di Medici specializzati nelle varie discipline che hanno attinenza ai compiti da svolgere, avvalendosi anche dei finanziamenti previsti dalle vigenti norme di Legge in materia di Volontariato.

ART. 15

Nel caso in cui l'Assemblea dei Volontari regolarmente convocata nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento dei soci Volontari opti per la non elezione del Coordinamento dei Volontari, le funzioni di cui ai precedenti articoli 13 e 14 saranno svolte dal Consiglio Direttivo della Pubblica Assistenza O.D.V. che nominerà al proprio interno uno o più responsabili incaricati di curare le diverse attività previste, nel rispetto dei principi base di partecipazione, democrazia e responsabilità.

DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 16

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Consiglio Direttivo, e per esso dal Presidente della Pubblica Assistenza.

Qualora l'Assemblea dei Soci sia richiesta con le modalità previste dal 3° comma dell'art. 14 dello Statuto, la richiesta stessa dovrà essere presentata al Presidente della Pubblica Assistenza O.D.V. con lettera motivata e sottoscritta con firme leggibili. Accanto alle firme, dovrà essere indicato chiaramente il nome, il cognome e le generalità di ogni sottoscrittore.

Il Presidente ha l'obbligo di sottoporla con tempestività al Consiglio Direttivo.

ART. 17

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente, il quale ne regola la discussione.

Il Presidente può richiamare all'ordine coloro i quali nel corso della discussione non si attengano all'argomento dibattuto e può togliere loro la parola.

Il Presidente ha pure facoltà di sospendere le adunanze ogni qualvolta si verifichino pericoli e/o disordini.

I Soci hanno diritto di fare iscrivere a verbale le loro proposte e il Presidente ha il dovere di sottoporre le medesime all'esame del Consiglio Direttivo il quale le iscriverà all'ordine del giorno dell'Assemblea successiva.

DELL'INFORMAZIONE

ART. 18

Per quanto attiene all'informazione si fa esplicito riferimento alle vigenti disposizioni di Legge in materia.

.

DELLE ELEZIONI

ART. 19

Entro i 3= (tre) mesi antecedenti il termine del mandato quadriennale, il Presidente convoca l'Assemblea dei Soci, alla quale il Consiglio Direttivo si presenta dimissionario. Nella stessa Assemblea si procede alla nomina della Commissione Elettorale, formata da 5= (cinque) soci aventi diritto al voto.

I nominativi dei candidati debbono essere indicati da uno o più Soci presenti all'Assemblea e, nel caso che qualcuno dei candidati non sia presente in sala, deve essere data assicurazione che gli stessi siano stati interpellati e si siano dichiarati disponibili ad accettare l'incarico.

Nell'ipotesi che siano stati presentati più di cinque nominativi si procede a votazione segreta e risultano nominati i cinque candidati che avranno riportato il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti si procede ad una nuova votazione di ballottaggio e, persistendo ancora la parità, si procede per sorteggio.

L'Assemblea decide se ammettere deroghe per quanto riguarda il cumulo dei mandati dei consiglieri di cui all'articolo 19 dello Statuto sociale. Le deroghe non potranno superare 1/5 (un quinto) del totale dei candidati.

ART. 20

La Commissione Elettorale, appena eletta, si riunisce per nominare un Presidente e un Segretario.

Entro 30= (trenta) giorni dalla data della sua elezione, la Commissione deve indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo in conformità degli articoli 18 e 19 dello Statuto vigente, Consiglio che rimarrà in carica nei 4= (quattro) anni successivi.

Delle elezioni deve essere data informazione ai Soci mediante affissione di manifesti o utilizzando gli strumenti, di volta in volta, ritenuti più idonei almeno 15= (quindici) giorni prima della data stabilita.

ART. 21

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo debbono tenersi in due giorni consecutivi, possibilmente prefestivo e festivo e con orario di apertura del seggio non inferiore a 4= (quattro) ore giornaliere.

La Commissione Elettorale deve preparare, prima dell'apertura del seggio, le schede elettorali nelle quali devono essere riportati i nominativi dei candidati in numero non inferiore a 15= (quindici).

Accanto al nome di ciascun candidato deve essere stampato un quadratino sul quale l'elettore potrà apporre un segno di preferenza.

Ogni elettore deve essere informato che dovrà votare almeno 7= (sette) nominativi presenti per la carica di Consigliere.

Le schede debbono essere di carta bianca, non trasparente, timbrate con il simbolo della Pubblica Assistenza e firmate da 3= (tre) membri della Commissione Elettorale.

Per avere diritto al voto, il Socio deve dimostrare di essere in regola con la quota associativa dell'anno solare in corso e, se non conosciuto da almeno un membro della Commissione Elettorale, dovrà esibire un documento di riconoscimento.

Una volta effettuata la votazione, l'elettore dovrà ripiegare la scheda in quattro parti e riconsegnarla alla Commissione od imbucarla direttamente nell'urna.

L'elettore che si accorge di aver commesso un errore invalidante il voto può richiedere una nuova scheda che gli sarà consegnata previa distruzione di quella restituita.

Ogni Socio ha diritto a un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun delegato non può farsi portatore di più di 2= (due) deleghe.

Il diritto di voto per gli associati minori di età viene esercitato dal responsabile genitoriale.

L'Assemblea, allo scopo di favorire una più ampia partecipazione dei Soci al voto, può decidere di organizzare l'elezione degli organismi dell'Associazione anche con voto per corrispondenza o con mezzi telematici e ne approva i relativi regolamenti procedurali a garanzia della segretezza e della personalità del voto.

ART. 22

Al termine delle operazioni di voto, quando tutti gli elettori presenti nella stanza del seggio nell'ora prevista per la chiusura delle elezioni avranno esercitato il loro diritto di voto, il Presidente della Commissione dichiara chiuse le medesime.

Immediatamente dopo si procede allo spoglio ed allo scrutinio delle schede votate.

Sono considerate nulle agli effetti del voto quelle schede che rechino qualunque elemento che possa contribuire alla identificazione dell'elettore. Altresì sono considerate nulle agli effetti del voto le schede recanti meno di 7= (sette) preferenze e più di 11= (undici) per i candidati a Consigliere.

Il Presidente dà lettura delle preferenze espresse nelle singole schede che i membri della Commissione annoteranno su schede non utilizzate.

Al termine delle operazioni di scrutinio, la Commissione proclama eletti gli 11= (undici) candidati Consiglieri fra coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

La Commissione Elettorale immediatamente dopo la fine delle operazioni di spoglio, affigge all'Albo Sociale i risultati numerici delle elezioni. La stessa provvede a redarre un verbale nel quale vengono annotate tutte le notizie relative all'elezione conclusasi; il verbale viene trasmesso al Consigliere Anziano (intendendo per esso colui che ha ottenuto il maggior numero di voti ed, in caso di parità di voti, il più anziano d'età) il quale provvede a convocare il Consiglio eletto, per la verifica della compatibilità dei candidati. Nel caso che qualche candidato risulti non idoneo, a norma di legge, a ricoprire la carica, in sua vece sarà nominato colui che, fra i non eletti, avrà riportato il maggior numero di voti.

ART. 23

Il Consigliere Anziano provvede, entro 3= (tre) giorni dalle elezioni, a convocare il Consiglio Direttivo, nel quale si procede alla nomina del Presidente e del Vice Presidente. Nelle more della convocazione assicura la rappresentanza della Pubblica Assistenza.

Nel caso in cui il Presidente nominato deroghi alla norma di cui all'articolo 21 dello Statuto sociale, il Consigliere Anziano provvede alla convocazione urgente dell'Assemblea Generale per gli adempimenti di cui al medesimo articolo.

Il Presidente nominato convoca l'Assemblea dei Soci, da tenersi entro 15 (quindici) giorni dalla sua nomina, per la ratifica del Consiglio Direttivo, delle nomine del Presidente e Vice Presidente e per la presentazione delle linee programmatiche.

DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI

ART. 24

Il Presidente ha il compito di convocare le riunioni dell'organo stesso mediante

comunicazione scritta recante l'ordine del giorno da discutere.

Copia di detta convocazione deve essere affissa all'Albo Sociale.

La riunione del Consiglio può essere richiesta anche da almeno 6= (sei) Consiglieri. In questo caso la richiesta deve essere indirizzata, per iscritto, al Presidente, specificando gli argomenti da inserire nell'ordine del giorno.

Il Presidente è obbligato a convocare la riunione entro 7= (sette) giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare un Ufficio di Presidenza che coadiuvi il Presidente nei suoi compiti.

ART. 25

Nella prima riunione del Consiglio Direttivo vengono attribuiti gli incarichi ad ogni singolo Consigliere.

Ogni Consigliere della Pubblica Assistenza O.D.V., per lo svolgimento delle sue mansioni, può avvalersi di collaboratori scelti fra i Volontari ed i Soci; di dette scelte dovrà informare il Consiglio Direttivo per la ratifica.

ART. 26

Il Consiglio Direttivo, per particolari necessità, può invitare alle riunioni Soci, Volontari, e tecnici esterni la cui presenza è giudicata d'ausilio per le decisioni da assumere.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo può essere invitato il Presidente del Gruppo Volontari, nonché i Consiglieri Regionali e Nazionali A.N.P.AS.

I partecipanti non facenti parte del Consiglio hanno diritto di parola e di opinione, ma non di voto e, pertanto, dovranno abbandonare l'aula al momento delle votazioni.

DEL PRESIDENTE

ART. 27

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il legale rappresentante della Pubblica Assistenza O.D.V..

Agisce e resiste in giudizio davanti a qualsiasi Autorità, firma e sottoscrive gli atti amministrativi ordinari e straordinari dell'Associazione.

DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

ART.28

Il Socio o il Volontario che nell'espletamento di servizi o nel corso della permanenza nei locali sociali, ovvero fuori di essi ma sempre per motivi in qualche modo riconducibili alla Pubblica Assistenza, tenga comportamenti scorretti, usi linguaggio ed atteggiamenti tali da ledere l'immagine della Pubblica Assistenza è soggetto ai sotto elencati tipi di sanzione:

- ammonizione verbale;
- ammonizione scritta;
- sospensione a tempo determinato dai diritti di Socio;
- esclusione dall'Associazione.

Il grado di sanzione è stabilito dal Consiglio Direttivo sulla base degli elementi di valutazione in suo possesso.

Per decidere l'esclusione, comunque, il Consiglio Direttivo propone il provvedimento

all'Assemblea dei Soci che approva o respinge la richiesta.

DEL PERSONALE DIPENDENTE

ART. 29

I rapporti economici e normativi che interessano il Personale Dipendente sono regolati dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente per il settore A.N.P.AS., dalle disposizioni legislative vigenti, nonché da apposite norme procedurali e disciplinari.

NORME TRANSITORIE

ART. 30

Le modifiche al presente regolamento, e al regolamento dei volontari, spettano all'Assemblea dei Soci, dietro richiesta motivata del Consiglio Direttivo della Pubblica Assistenza O.D.V., nel caso di sua esistenza, del Comitato dei Volontari.

Firmato: Fabio Lapisti – Stefano Cambiaggi Notaio

Approvato dall'Assemblea dei Soci tenutasi il 14 settembre 2021